



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 42	
La presente deliberazione consta di N. _____ fogli, N. _____ pag. e N. _____ allegati	
CODICE ENTE	CODICE MATERIA
10452	

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016/2018 E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

L'anno **duemilasedici** addì **sette** del mese di **aprile** alle ore **17.30** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Pres./ Ass.
ZANARDI MICHELE	SINDACO	Presente
DUSI CATERINA	ASSESSORE	Presente
CABRA PAOLO	ASSESSORE	Presente
OMODEI ELISA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti **4** Totale assenti **0**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott. Alessandro Tomaselli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZANARDI MICHELE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, così come previsto dall'art. 39 della legge 449/1997;

- in particolare il cit. art. 91, ai commi 1 e 2 così dispone:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;

- l'art. 4 dello stesso decreto stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e che ad essi spetta la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativo-gestionale mentre ai responsabili dei servizi spetta la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

- l'art. 6 del medesimo D. Lgs. n. 165/2001 prevede che:

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. ...

2. omissis

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

5. omissis

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Richiamata la propria deliberazione n.52 del 09/08/2012 con la quale si è provveduto alla approvazione della nuova dotazione organica in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.6 comma 4 bis del D.lgs.165/2001 come modificato dall'art.35 del D.lgs. 150/2009 il quale dispone che la programmazione triennale del fabbisogno del personale sono elaborati su proposta dei dirigenti;

Sentita la proposta pervenuta dal Sindaco e dal Segretario Generale circa la necessità di assumere un agente di Polizia Locale al fine di potere garantire la funzionalità del servizio in considerazione che attualmente non è in servizio alcun personale di ruolo;

Visto l'art.1 comma 421 della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità 2015) che impone alle province e città metropolitane la riduzione delle proprie dotazioni organiche;

Visto l'art.1 comma 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), il quale, ai fini della ricollocazione del personale delle province e città metropolitane dispone: *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano*

le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."

Atteso pertanto che risulterebbe necessario provvedere per le assunzioni prioritariamente alla collocazione del personale delle provincie che verrà dichiarato soprannumerario;

Richiamata a tal fine la propria deliberazione n. 14 del 21/01/2016 con la quale si disponeva per l'anno 2016: 1) di approvare il programma del fabbisogno di personale finalizzato alla ricollocazione del personale di area vasta per l'assunzione di un agente di Polizia Locale; 2) di provvedere con successivi atti, ed in base ai chiarimenti riguardo le capacità assunzionali dei comuni, alla integrazione della programmazione; 3) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere a porre in essere le necessarie procedure relative all'inserimento nel PMG della suddetta richiesta finalizzata alla copertura del posto suddetto tramite mobilità riservata ai dipendenti dell'area vasta;

Atteso che in esecuzione al suddetto provvedimento, il Comune di Villanuova sul Clisi ha espletato le previste procedure relative all'inserimento nel PMG della richiesta di un agente di Polizia Locale in mobilità dall'area vasta;

Atteso che nessuna richiesta di mobilità risulta ad oggi pervenuta;

Ritenuta pertanto la necessità di dover provvedere alla programmazione ordinaria delle assunzioni del personale per il triennio 2016/2018;

Visto l'art. 30 del D.Lgs 30/03/2001 n.165 come modificato dal D.lgs. 150/2009 e dall'art 4 del D.L. 90/2014 il quale dispone:

"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere."

Visto l'art.9 della legge 16/01/2003 n. 3, l'art.3 comma 61 della legge 24/12/2003 n.350 e l'art. 4 comma 3-ter del D.L. 101/2013 convertito in legge 125/2013 i quali dispongono che le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

Atteso che per provvedere a nuove assunzioni di personale, diverso da quello dichiarato in esubero dalle aree vaste, è necessario il rispetto della vigente normativa riguardo il contenimento della spesa di personale;

Richiamati a tal fine:

- l'art. 1 comma 228 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale dispone:
" *Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.*
- i seguenti commi dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificati o introdotti, da ultimo, dall'art.3, del D.L. 26/06/2014, n.90, convertito con legge n.114 del 11/08/2014: comma 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli

enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”

- le deliberazioni della Corte dei Conti sez. Autonomie n.26-27-28/2015 che hanno dato utili chiarimenti alla materia riguardo il rispetto delle norme di spesa di personale;

Dato atto pertanto che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI:

A) art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm.:

I Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti con riferimento al valore medio 2011/2013, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

B) art. 1 comma 557bis che definisce la spesa del personale ai fini dell'applicazione del comma 557 della Legge 296/2006;

C) art. 1 comma 557quater legge 296/2006 e ss.mm che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2013/2015;

Acclarato, come da comunicazione del responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi della succitata normativa ed anche alla luce delle succitate deliberazioni della Corte dei Conti sez. Autonomie, che il Comune di Villanuova sul Clisi:

- ai sensi dell'art.76 comma 4 del d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008: ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 e 2015;
- ai sensi dell'art.1 comma 557 lett.a) della legge 296/2006 e s.m.i.: l'incidenza percentuale della spesa di personale (€1.012.313,29) sul totale della media della spesa corrente (€3.656.167,40) nel triennio 2011/2013 è stata pari al 27,69%; nel 2015 è stata pari ad €912.467,84 e per l'anno 2016, sulla base degli stanziamenti inseriti nello schema di bilancio di previsione 2016 approvato da parte della Giunta, sarà presuntivamente del 21,67% comprese le assunzioni in programmazione con il presente atto, e quindi inferiore;
- ai sensi dell'art.1 comma 557-quater della legge 296/2006 e s.m.i.: il tetto della spesa totale del personale in rapporto al triennio precedente essendo prevista per l'anno 2016, nello schema di bilancio approvato dalla Giunta comunale, una spesa pari a € 813.100,00, comprese le assunzioni in programmazione con il presente atto, inferiore rispetto alle risultanze del valore medio del triennio 2013/2015 pari a € 1.012.313,29;

Dato atto quindi nel rispetto della suddetta normativa e chiarimenti della Corte dei Conti, che la spesa di personale del Comune di Villanuova per l'anno 2016 sarà improntata al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (2013/2014/2015) ed al rapporto tra spesa di personale e spesa corrente con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013;

Rilevato inoltre che non possono procedere ad assunzioni gli enti che:

a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001);

b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);

c) non hanno adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009);

d) non hanno adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.lgs.198/2006);

Dato atto al suddetto fine che:

- la Giunta comunale con deliberazione n.32 del 14/04/2015 ha approvato il Piano Azioni positive per il triennio 2015/2017 ai sensi dell'art.48 del d.lgs 11 aprile 2006 , n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- ha rispettato i tempi medi di pagamento ai sensi dell'art. 41 comma 2 del d.l. 66/2014 anche se di tale norma è stata dichiarata la illegittimità costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n.272/2015;
- la Giunta comunale ha approvato il Piano delle performance con deliberazione n.76 del 17/12/2015;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n.19 del 18/02/2016, con la quale, ai sensi dell'art.33 del D.lgs. 165/2001, si determinava che nel Comune di Villanuova sul Clisi:

- a) non sono presenti nel corso dell'anno 2016 dipendenti in soprannumero;
- b) non sono presenti nel corso dell'anno 2016 dipendenti in eccedenza;

Dando pertanto atto che questo Comune non deve avviare nel corso dell'anno 2016 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti e può dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2016 e per il triennio 2016/2018;

Dato atto inoltre che il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/07/2014, disciplinante i rapporti medi dipendenti – popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2014/2016, ha stabilito che nei Comuni appartenenti alla fascia demografica di Villanuova sul Clisi, il rapporto dipendenti – popolazione è pari a 1/151 mentre il rapporto per il Comune di Villanuova sul Clisi, che ha una popolazione al 31/12/15, di 5.573 abitanti, è pari a 1/251;

Verificato che nell'attuale dotazione organica risulta vacante il posto di cui si chiede la copertura;

Richiamato l'art.3 comma 5 del D.L. 90/14 convertito in legge 114/2014 il quale, tra l'altro, dispone: “A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”;

Dato atto comunque atto che, ai sensi del succitato art.1 comma 228 della l.208/2015 ultimo periodo, la limitazione al 25% del turn-over non si applica, per l'anno 2016, ai comuni che hanno una incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25% come Villanuova sul Clisi la cui incidenza è pari al 21,67%;

Dato atto che per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 non risultano al momento posti vacanti riservati alle categorie di cui trattasi;

Dato atto che non sono presenti all'interno dell'ente graduatorie vigenti per il posto da ricoprire;

Considerato che gli stretti margini di azione consentiti in materia di assunzione portano da un lato a valutare attentamente le esigenze funzionali dell'Ente e dall'altro a valutare le priorità generali dell'Ente, delineate del Documento Unico di Programmazione;

Ravvisata la necessità di approvare un nuovo Piano Triennale del fabbisogno di personale, sulla base della rilevazione dei fabbisogni e nel rispetto dei limiti di cui sopra e della capacità di bilancio;

Dato atto:

nell'anno 2013 sono cessati dal servizio:

- n.1 autista scuolabus cat.B3

nell'anno 2014 sono cessati dal servizio

- n.1 Applicato amministrativo cat. B1
- n.1 Operaio specializzato cat.B1
- n. Esecutore operativo cat. B1

nell'anno 2015 non si sono registrati cessazioni dal servizio

Dato atto che la corrispondente spesa dei suddetti cessati è pari a Euro 84.500,00, determinata in base ai seguenti principi:

la definizione “*spesa corrispondente alle cessazioni*” va interpretata quale spesa annuale, data la necessità di sostituire unità di personale cessate che, hanno percepito retribuzioni solo nei mesi dell'anno in cui hanno fornito le loro prestazioni lavorative; tale interpretazione è avvalorata dalla nota circolare del 18 ottobre 2010 dell'UPPA – Dipartimento della Funzione Pubblica, che precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati “sempre sui dodici mesi, a prescindere dalla data di cessazione del servizio e dei relativi costi;

per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità cessata viene così calcolata: stipendio tabellare della posizione economica + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP;

per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP;

nel costo del personale cessato non vanno computate le economie derivanti dai trasferimenti in uscita, così come nel costo del personale assunto non vanno computati i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti in entrata purché tra enti sottoposti ai limiti di assunzione ;

□□in ogni caso la mobilità in entrata ed in uscita sono valorizzate ai fini della spesa del personale e concorrono rispettivamente ad aumentarla e a diminuirla (art. 1 comma 557 Legge 296/2006;

Rilevato ancora che nell'anno 2016 sono previste le seguenti cessazioni:

- **n.1 Assistente sociale cat. D1**

Visto l'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

Ritenuto pertanto di subordinare la copertura dei posti in programmazione al completamento della ricollocazione del personale di area vasta ai sensi della suddetta norma;

Viste le pronunce della Corte di Cassazione sez. lavoro del 12 gennaio 2016 n.280 e 20 gennaio 2016 n.979, con le quali viene posta la prevalenza delle modalità di assunzione previste dalla legge;

Ritenuto di utilizzare per la copertura dei posti in programmazione, previo espletamento delle procedure di mobilità d'ufficio di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. 165/2001, gli istituti previsti dalla legge e secondo le indicazioni e le prevalenze indicate dalla Corte di Cassazione con deliberazioni 12 gennaio 2016 n.280 e 20 gennaio 2016 n.979:

- l'istituto della mobilità tra enti ai sensi del succitato art.30 del D.lgs.165/2001, così come modificato dall'art.4 del D.L. 90/2014;
- l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'art.3 comma 61 della legge 350/2003;
- pubblico concorso;

Vista la dotazione organica del personale vigente;

Ritenuto di modificare la dotazione organica in coerenza con il programma;

Considerato che la definizione della dotazione organica del personale è un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni dell'Ente, come tali mutevoli nel tempo;

Ritenuto pertanto, in rispondenza alle finalità di cui all'art.1 del D.lgs. 165/2001 ed alle attuali esigenze organizzative ed agli effettivi fabbisogni di questo Ente, di procedere alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente attualmente in essere approvata con deliberazione della Giunta comunale n.52 del 09/12/2012, come dall'allegato prospetto A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto contestualmente di provvedere altresì alla definizione della struttura organizzativa dell'Ente, mediante l'individuazione delle eventuali aree funzionali e dei Settori nei quali si articola il Comune dando atto che la Giunta comunale, tramite la deliberazione che approva il PEG assegna annualmente ad ogni responsabile il personale in servizio necessario per lo svolgimento delle funzioni di competenza del settore e finalizzate al perseguimento dei programmi, progetti e obiettivi dell'Ente;

Richiamato il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Atteso pertanto di approvare la proposta della nuova dotazione organica e la definizione della struttura organizzativa del Comune (allegato "A");

Richiamato l'art. 5 del D.lgs.165/2001 e s.m.i. (Poteri di Organizzazione) il quale dispone:

1. *Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.*
2. *Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei*

poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Acquisito il parere reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art.19, comma 8, della legge 28/12/2001 n.448 e s.m.i. nonché ai sensi del comma 10bis dell'art.3 del D.L. 24/06/2014 n.90, convertito in legge 114/2014;

Visto l'art. 48 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge 24/12/2014 n.190;

Vista la circolare 1/2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

Visto il D.lgs. 165/2001;

Visto il vigente regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi-Dotazione organica - norme di accesso;

Visto il C.C.N.L. e ordinamento professionale degli EE.LL.;

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il seguente programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2017-2018:

ANNO 2016

Categoria	Profilo Professionale	N. unità	Titolo di studio
C1	Istruttore agente Polizia Locale	1	Diploma di scuola media superiore

ANNO 2017

Categoria	Profilo Professionale	N. unità	Titolo di studio
-	-	-	-

ANNO 2018

Categoria	Profilo Professionale	N. unità	Titolo di studio
-	-	-	-

2) DI DARE ATTO che la spesa presunta relativa alle assunzioni in programmazione per il 2016 è pari a € 15.960,00 e ad € 31.920,00 annui per le annualità successive;

3) DI PROVVEDERE con successivi atti alla eventuale integrazione e/o modifica della presente programmazione;

4) DI SUBORDINARE la copertura dei posti in programmazione al completamento della ricollocazione del personale di area vasta ai sensi della normativa indicata in premessa;

5) DI DARE mandato al Segretario Generale, previo espletamento delle procedure di mobilità d'ufficio di cui agli artt.34 e 34-bis del D.lgs. 165/2001, di provvedere a porre in essere i necessari atti finalizzati alla copertura dei posti

suddetti tramite gli istituti previsti dalla legge e secondo le indicazioni e le prevalenze indicate dalla Corte di Cassazione con deliberazioni 12 gennaio 2016 n.280 e 20 gennaio 2016 n.979:

- l'istituto della mobilità tra enti ai sensi del succitato art.30 del D.lgs.165/2001, così come modificato dall'art.4 del D.L. 90/2014;
- l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'art.3 comma 61 della legge 350/2003;
- pubblico concorso;

6) **DI DARE** atto che l'inizio delle suddette procedure di assunzione sono subordinate all'esito negativo delle mobilità d'ufficio di cui all'art.34 e 34-bis del D.lgs. 165/2001;

7) **DI DARE** atto che la spesa relativa alle suddette assunzioni trova copertura sugli stanziamenti del bilancio anno 2016/2017/2017 e che essa risulta coerente con il dettato di cui all'art. 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria anno 2007) e succ. mod. in tema di riduzione della spesa di personale.

8) **DI APPROVARE** in coerenza con la suddetta programmazione, in rispondenza alle finalità di cui all'art.1 del D.lgs. 165/2001 ed alle attuali esigenze organizzative ed agli effettivi fabbisogni di questo Ente, la rideterminazione della dotazione organica dell'Ente attualmente in essere approvata con deliberazione della Giunta comunale n.52 del 09/12/2012 ed alla definizione della struttura organizzativa, come dall'allegato prospetto A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

9) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alle R.S.U.

Il Sindaco
F.to Zanardi Michele

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Alessandro Tomaselli

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:

- ✓ è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi;
- ✓ è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Villanuova sC 15.04.2016

Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)

ESECUTIVITA'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 15.04.2016

Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)

COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Municipio di Villanuova sC 19/07/2016

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Tomaselli